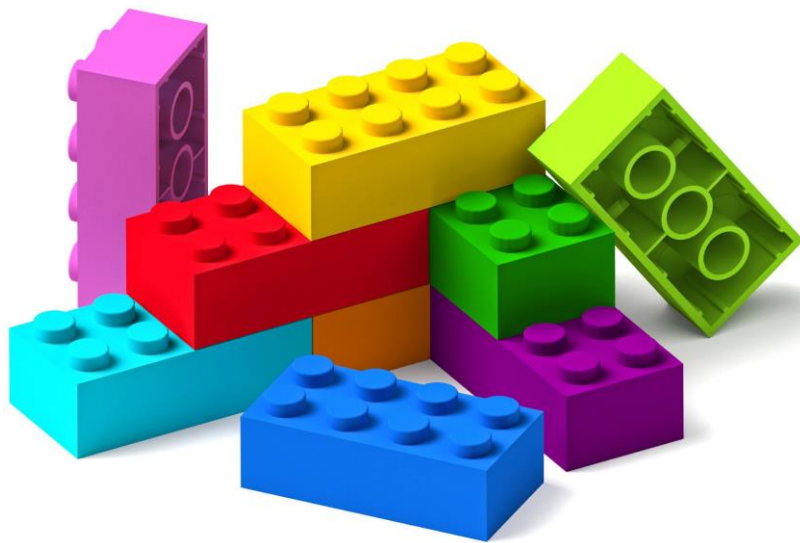




PROGRAMMAZIONE LEADER 2023-2027



PSP E APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SUGLI AIUTI DI STATO AL LEADER

Marzo 2024

RETERURALE
NAZIONALE
20142020



RETERURALE.IT
f t y o

**Documento realizzato nell'ambito del Programma
Rete Rurale Nazionale 2023-2027
Piano di azione biennale 2023 -2024
Scheda progetto (CREA-PB, scheda 19.1 Rete Leader)**

Autorità di gestione:

Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste

Direzione Generale Sviluppo Rurale

Direttore Generale: Simona Angelini

Dirigente: Paolo Ammassari

Responsabile scientifico: Raffaella Di Napoli

Autori:

Giulia Diglio

Data: Marzo 2024



Sommario

1. Cos'è l'aiuto di Stato	4
2. Quando il sostegno del PSP può essere considerato un aiuto di Stato	4
3. Riferimenti normativi sugli aiuti di Stato di interesse per il PSP	6
4. Le indicazioni nel PSP	7
5. I riferimenti agli aiuti di Stato nella scheda SRG06.....	8
6. Procedure in materia di aiuti di Stato	8
7. Gli strumenti di aiuto di Stato applicabili	9
8. Cosa prevede l'ABER nello specifico per il LEADER.....	10
9. Cosa prevede il GBER nello specifico per il LEADER	12
10. Come devono essere applicati i regolamenti di esenzione	14
11. L'applicazione della normativa sugli aiuti di Stato: alcuni aspetti da evidenziare con riferimento al PSP e CSR	15
1° aspetto da evidenziare: le attività svolte dal GAL nell'ambito del supporto preparatorio e della gestione e animazione	15
2° aspetto da evidenziare: tipologie di operazioni finanziate attraverso le SSL	17
12. Il ruolo dei GAL e il rispetto della concorrenza.....	18
13. Criticità emerse in fase di attuazione delle schede di intervento.....	19

Premessa e concetti generali

L'Unione Europea ha introdotto nuovi obblighi di pubblicazione ed informazione in materia di aiuti di Stato. Ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (TFUE), gli aiuti di Stato sono, in linea di principio, vietati ed è fondamentale che tutte gli attori coinvolti e interessati alla concessione, abbiano la possibilità di verificare se un aiuto sia concesso in conformità alle norme applicabili.

La trasparenza degli Aiuti di Stato è, pertanto, essenziale per la corretta applicazione delle norme, per sostenere la complessa azione di modernizzazione, per una maggiore responsabilità, e, in ultima analisi, una maggiore efficienza della spesa pubblica.

1. Cos'è l'aiuto di Stato

La nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE comprende i seguenti elementi costitutivi: il beneficiario dell'aiuto è un'impresa (intesa come operatore economico), che fornisce beni o servizi sul mercato; la misura di aiuto è imputabile allo Stato e finanziata con risorse statali; l'aiuto conferisce al beneficiario un vantaggio selettivo e incide sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri.

NOZIONE DI AIUTO
(Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ((2016/C 262/01) del 19/7/2016)
Le condizioni costituenti l'aiuto di Stato devono essere tutte presenti:
•origine "statale" (pubblica) dell'aiuto
•incidenza sugli scambi tra gli Stati membri
•impresa (intesa come operatore economico - quindi impresa è qualsiasi ente che esercita attività economica, offrendo beni e servizi in un mercato)
•vantaggio accordato
•selettività verso talune imprese o a talune produzioni

Per quanto riguarda il finanziamento mediante "risorse statali", l'origine delle risorse non è rilevante fintantoché esse sono sotto il controllo pubblico e sono a disposizione delle autorità nazionali prima di essere trasferite ai beneficiari. Le risorse provenienti dall'UE (ad esempio i fondi strutturali) sono pertanto considerate risorse statali se le autorità nazionali dispongono di un potere discrezionale per quanto riguarda le modalità di utilizzo. Ciò significa che gli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR costituiscono aiuti di Stato, se sussistono gli elementi di cui all'articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

2. Quando il sostegno del PSP può essere considerato un aiuto di Stato

L'articolo 107, paragrafo 1 del TFUE, stabilisce che *salvo disposizione contraria dei Trattati, gli aiuti concessi da uno Stato membro o mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma, che falsino o minaccino di falsare la concorrenza favorendo talune imprese o talune produzioni, sono incompatibili con il mercato interno UE nella misura in cui incidono sugli scambi tra Stati membri.*

Tuttavia, a determinate condizioni, può essere consentita la concessione di aiuti di Stato per motivi di sviluppo economico o per il bene comune (in tale contesto, la Commissione può considerare

compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività economiche o di taluni settori economici, a condizione che tali aiuti non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune).

Le norme in materia di aiuti di Stato non sono automaticamente applicabili al sostegno al settore agricolo. L'articolo 42 del TFUE stabilisce che le norme in materia di aiuti di Stato si applicano alla produzione e al commercio di prodotti agricoli solo nella misura determinata dal Parlamento europeo e dal Consiglio.

Tali disposizioni sono contenute nell'articolo 145 del regolamento UE 2021/2115, il quale, al paragrafo 1, dichiara che *“Salvo disposizione contraria contenuta nel presente titolo, al sostegno previsto nel quadro del presente regolamento si applicano gli articoli 107, 108 e 109 TFUE”*; al paragrafo 2 è stabilito che *“Gli articoli 107, 108 e 109 TFUE non si applicano al sostegno fornito dagli Stati membri in forza e in conformità del presente regolamento, né ai finanziamenti nazionali integrativi di cui all'articolo 146 del presente regolamento, che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE”*.

Gli interventi che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE ai quali non si applicano le norme in materia di aiuti di Stato sono i seguenti: tutti gli interventi sotto forma di pagamenti diretti a norma del titolo III, capo II, gli interventi settoriali per i prodotti finali di cui all'allegato I di cui al titolo III, capo III e gli interventi di sviluppo rurale a beneficio del settore agricolo di cui al titolo III, capo IV (del Regolamento (UE) 2021/2115). Invece, le norme e le procedure in materia di aiuti di Stato devono essere applicati per l'attuazione degli interventi di sviluppo rurale in attività non agricole, nonché a favore del settore forestale (del Regolamento UE 2021/2115).

Interventi di sviluppo rurale che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE e che sono soggetti al controllo degli aiuti di Stato:	Tipologia di interventi
Impegni ambientali, climatici e di altra gestione; Svantaggi specifici dell'area, Vincolo naturale o altro vincolo specifico dell'area; Investimenti nel settore forestale	Silvicoltura e produzione, trasformazione o commercio di prodotti non agricoli. Aiuti alle Imprese forestali e rurali non coinvolte nella produzione, trasformazione o commercio di prodotti agricoli
Insediamiento di giovani agricoltori e start-up di imprese rurali	Aiuti alle Imprese rurali non coinvolte nella produzione o nel commercio di prodotti agricoli
Strumenti di gestione del rischio	Costituzione di fondi comuni di investimento
Cooperazione (compreso LEADER)	Aiuti per lo sviluppo economico delle aree rurali a favore degli operatori economici non coinvolti nella produzione, trasformazione o commercio di prodotti agricoli.
Scambio di conoscenze e informazioni	Aiuti alle Imprese forestali e rurali non coinvolte nella produzione, trasformazione o commercio di prodotti agricoli

Un aspetto da approfondire riguarda il sostegno ai progetti misti che coinvolgono elementi sia agricoli che non agricoli, in quanto la delimitazione tra attività agricole e non agricole potrebbe creare difficoltà di attuazione per le operazioni. Si possono prevedere delle soluzioni, come la suddivisione delle attività, ove possibile, in attività agricole e non agricole. Viceversa, sarebbe il caso di progettare un regime di aiuto da notificare.

3. Riferimenti normativi sugli aiuti di Stato di interesse per il PSP

1. Nel Regolamento PAC 2021/2115 il richiamo all'applicazione della normativa sugli aiuti di Stato è contenuta negli articoli:

- Art. 111: Titolo V “requisiti generali” relativamente ai Piani strategici della PAC e al loro contenuto viene chiesta *l'indicazione del fatto che l'intervento rientri o meno nell'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE e sia soggetto alla valutazione degli aiuti di Stato*;
- Art. 115: relativamente agli allegati, l'articolo stabilisce che all'allegato V deve essere inserita *l'indicazione del fatto che i finanziamenti nazionali integrativi rientrano o meno nell'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE e sono o meno soggetti alla valutazione degli aiuti di Stato*;
- Art. 145: “Aiuti di Stato” stabilisce che le norme del Trattato relative ali aiuti di Stato (artt. 107, 108 e 109 TFUE) non si applichino alla quota parte di finanziamento nazionale né ai finanziamenti integrativi erogati dagli Stati membri per le misure rientranti nell'ambito dell'art. 42 del TFUE: *“Salvo disposizione contraria contenuta nel presente titolo, al sostegno previsto nel quadro del presente regolamento si applicano gli articoli 107, 108 e 109 TFUE. 2. Gli articoli 107, 108 e 109 TFUE non si applicano al sostegno fornito dagli Stati membri in forza e in conformità del presente regolamento, né ai finanziamenti nazionali integrativi di cui all'articolo 146 del presente regolamento, che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE.”*.
- Art. 146: “Finanziamenti nazionali integrativi”. L'articolo stabilisce quanto segue: *“Il sostegno fornito dagli Stati membri in relazione alle operazioni che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE inteso a offrire finanziamenti integrativi a favore di interventi di sviluppo rurale di cui al titolo III, capo IV, del presente regolamento per cui è concesso il sostegno dell'Unione, in qualsiasi momento nel periodo di validità del piano strategico della PAC, può essere erogato solo se è conforme al presente regolamento e incluso nell'allegato V dei piani strategici della PAC approvati dalla Commissione. Gli Stati membri non forniscono sostegno agli interventi nei settori di cui al titolo III, capo III, del presente regolamento, tranne nei casi espressamente previsti in tale capo.”*.

2. Nel Regolamento 2021/1060 il richiamo all'applicazione della normativa sugli aiuti di Stato è contenuta negli articoli:

- Art. 2 “Definizioni” - 9) “beneficiario” *nel contesto dei regimi di aiuti di Stato, l'impresa che riceve l'aiuto*;
- Art. 58 “Strumenti finanziari” – par. 2 *Gli strumenti finanziari forniscono sostegno ai destinatari finali solo per investimenti in beni materiali e immateriali nonché in capitale circolante, che si prevede siano finanziariamente sostenibili e che non reperiscono finanziamenti sufficienti da fonti di mercato. Tale sostegno è conforme alle norme applicabili dell'Unione in materia di aiuti di Stato. Tale sostegno è fornito solo per gli elementi degli investimenti che non sono materialmente completati o pienamente attuati alla data della decisione di investimento.”*;
- Art. 91 “Domande di pagamento” all'articolo al paragrafo 5 è stabilito che *In deroga al paragrafo 3, nel caso degli aiuti di Stato, la domanda di pagamento può includere gli anticipi versati al beneficiario dall'organismo che concede l'aiuto alle condizioni cumulative seguenti: tali anticipi sono soggetti a una garanzia fornita da una banca o da qualunque altra istituzione finanziaria stabilita nello Stato membro o sono coperti da uno strumento fornito a garanzia da un ente pubblico o dallo Stato membro; tali anticipi non eccedono il 40 % dell'importo totale dell'aiuto da concedere a un beneficiario per una determinata operazione; tali anticipi sono coperti dalle spese sostenute dai beneficiari nell'attuazione dell'operazione e sono giustificati*

da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente presentati al più tardi entro tre anni dall'anno in cui è stato versato l'anticipo oppure entro il 31 dicembre 2029, se anteriore; in caso contrario, la successiva domanda di pagamento è rettificata di conseguenza. Ciascuna domanda di pagamento contenente anticipi di questo tipo indica separatamente l'importo complessivo versato come anticipo dal programma, l'importo che è stato coperto dalle spese sostenute dai beneficiari entro tre anni dal pagamento dell'anticipo in conformità della lettera c) e l'importo che non è stato coperto dalle spese sostenute dai beneficiari e per il quale il periodo di tre anni non è ancora trascorso.”.

4. Le indicazioni nel PSP

Il PSP indica gli interventi in cui il sostegno è concesso ad operazioni non agricole e che sono soggetti a valutazione degli aiuti di Stato. Una sezione dedicata a ciascun intervento indica se l'intervento non rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE.

Requisiti più precisi relativi alla descrizione degli interventi sono poi stabiliti nell'atto di esecuzione dei regimi di aiuti di Stato. I requisiti previsti sono sostanzialmente gli stessi del periodo di programmazione 2014-2020. Ogni descrizione dell'intervento deve contenere quanto segue:

- se l'intervento non rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE;
- in caso di risposta affermativa, è indicato il tipo di strumento di aiuto di Stato da utilizzare per l'autorizzazione dell'aiuto, vale a dire la notifica, l'esenzione per categoria o il de minimis, compreso il numero del caso (numero SA) della decisione della Commissione o dell'esenzione applicata. L'aiuto non può essere versato ai beneficiari prima dell'ottenimento della decisione o dell'esenzione ("clausola di stand-still").

Relativamente alle operazioni finanziabili in ambito Leader, la base giuridica fa riferimento anche ai regolamenti relativi ai principali fondi attivi nelle zone rurali al di là del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), come il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo Plus (FSE+), il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA). Questo significa che nell'applicazione della normativa sugli aiuti di Stato l'AdG dovrà garantire la complementarità tra i fondi UE e nazionali, compresi gli aiuti di Stato, e la PAC.

5. I riferimenti agli aiuti di Stato nella scheda SRG06

Informazioni sulla valutazione degli aiuti di Stato	Art. 145 del Reg. 2115/2021 stabilisce che gli articoli 107, 108 e 109 TFUE non si applicano al sostegno fornito in forza e in conformità del Regolamento, che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE (aiuti settore agricolo). Nel PSP per la descrizione degli interventi è chiesto di indicare se l'intervento si configura come aiuti di Stato e se rientra o meno nell'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE. Relativamente a questa scheda di intervento le attività sostenute possono configurarsi: • come un non aiuto, • come un aiuto di Stato, che rientra nel campo di applicazione dell'articolo 42 TFUE, • come un aiuto di Stato, che esula dal campo di applicazione dell'articolo 42 TFUE. In riferimento a quest'ultima ipotesi è necessario procedere con la valutazione di compatibilità dell'aiuto di Stato. Per svolgere tale valutazione si deve procedere con notifica alla Commissione o registrazione in caso di applicazione dei regolamenti di esenzione (es. GBER, ABER) o in alternativa può essere applicato il regime di aiuto "de minimis".	Descrizione: Una recente modifica delle norme sugli aiuti di Stato non agricoli consente in determinati casi di esentare dall'obbligo di notifica i progetti finanziati da LEADER/CLLD. Artt. 19 bis e 19 ter del Regolamento UE 2021/1237 (GBER). Artt. 60 e 61 del Regolamento UE 2022/2472 (ABER). Sempre con riferimento all'attuazione delle operazioni, nell'applicazione e rispetto della normativa sugli aiuti di Stato, sarebbe opportuno utilizzare prioritariamente i regolamenti di esenzione, a seguire la notifica e in ultimo il regime de minimis. Normativa e documenti UE Comunicazione nozione AdS 2016/C262/01 Reg. ABER artt. 60 e 61 Reg. GBER artt. 19 bis e 19 ter Regimi de minimis
---	---	--

6. Procedure in materia di aiuti di Stato

L'applicazione delle procedure in materia di aiuti di Stato al sostegno del PSP è nota come "liquidazione degli aiuti di Stato". Significa che il sostegno non può essere concesso/erogato a favore dei beneficiari prima dell'autorizzazione. Pertanto, l'autorità pubblica che ha la competenza per la concessione dovrà provvedere a richiedere l'autorizzazione. A tal fine, l'autorità potrà scegliere tra le procedure previste per l'autorizzazione, quali: notifica, esenzione per categoria o aiuti de minimis.

L'articolo 108, paragrafo 3, TFUE sancisce il principio secondo cui gli Stati membri notificano gli aiuti di Stato alla Commissione e non possono concedere alcun aiuto fino a quando non siano stati autorizzati. La Commissione valuta la compatibilità dell'aiuto notificato con il mercato interno sulla base degli orientamenti in materia o direttamente ai sensi del TFUE e adotta decisioni che autorizzano l'aiuto. Le notifiche sono gestite dalla DG COMP, che consulta la DG AGRI e altre DG prima dell'approvazione mediante decisione.

Per quanto riguarda talune categorie di aiuti, la Commissione può esentare la concessione di aiuti di Stato dalla procedura di notifica. Esistono due possibilità per tali esenzioni:

- 1) La Commissione può adottare regolamenti che dichiarano *ex ante* compatibili con il mercato interno le categorie di aiuti in questione, denominati "regolamenti di esenzione per categoria" (regolamento generale di esenzione per categoria, GBER o regolamento di esenzione per categoria nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali, ABER). Per gli aiuti che rientrano nell'ambito di applicazione di un regolamento di esenzione per categoria, gli Stati membri devono solo informare la Commissione della loro intenzione di compensare l'aiuto in questione nell'ambito dell'esenzione per categoria.

- 2) La Commissione può anche adottare regolamenti de minimis che consentano agli Stati membri di concedere aiuti di importo molto limitato, che a causa della loro scarsa rilevanza sono considerati non minacciano la concorrenza e il commercio. Per tale motivo, gli aiuti de minimis non sono considerati aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE e pertanto gli Stati membri non sono chiamati a notificarli alla Commissione.

7. Gli strumenti di aiuto di Stato applicabili

Come spiegato in precedenza, solo alle disposizioni relative alle attività non agricole e forestali è applicata la normativa sugli aiuti di Stato compensati nell'ambito del PSP.

I due strumenti utilizzati principalmente per ottenere l'autorizzazione degli aiuti di Stato per gli interventi del FEASR sono:

1. Gli orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2022/C 485/01) (in tal caso è necessaria la notifica del regime di aiuto di Stato, affinché la Commissione UE possa procedere alla valutazione di compatibilità);
2. e l'ABER - regolamento di esenzione (UE) 2022/2472 della Commissione, che dichiara compatibili con il mercato interno talune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE (in tal caso è necessaria la comunicazione e registrazione del regime di aiuto di Stato definito nel regolamento).

In alternativa, gli Stati membri possono ottenere l'autorizzazione nell'ambito degli strumenti orizzontali in materia di aiuti di Stato, come ad esempio applicando:

- il regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014, compresa l'ultima modifica del regolamento (UE) 2021/1237 della Commissione, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato (noto come GBER).

Due sono i principi da considerare a priori nella scelta delle procedure necessarie alla richiesta dell'autorizzazione dell'aiuto di Stato:

- 1) Valutare se l'intervento possa essere considerato un non aiuto. Il sostegno alle attività non agricole nell'ambito del PSP costituisce un aiuto di Stato, a meno che non costituisca eccezionalmente un non aiuto. In questo caso appare utile richiamare la Comunicazione sulla nozione di aiuti di Stato (Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea - 2016/C 262/01) e delle sentenze o raccomandazione della Corte di Giustizia europea che sono intervenute in materia.
- 2) Utilizzare delle procedure più idonee ad abbreviare i tempi. I regolamenti di esenzione e il regolamento de minimis consentono procedure più leggere e rapide. È opportuno quindi che le AdG esaminino innanzitutto se è possibile ottenere un'autorizzazione relativamente rapida. Una considerazione a parte riguarda l'applicazione del regolamento de minimis che, per quanto celere, potrebbe comportare dei vincoli maggiori a sfavore dei beneficiari degli aiuti e maggiori impegni per le AdG a causa dei controlli da effettuare. Se non sono applicabili i regolamenti di esenzione per determinati interventi, si può procedere alla richiesta dell'autorizzazione attraverso la notifica alla Commissione ai sensi dei pertinenti orientamenti in materia di aiuti di Stato o direttamente ai sensi del TFUE. Questo può essere un processo lungo.

In linea generale, è da evidenziare che solo una decisione della Commissione può garantire la certezza del diritto.

Il GBER e l'ABER riveduti dedicano una parte al LEADER/CLLD. Inoltre, il GBER prevede un'esenzione dalla cooperazione territoriale europea (ETC15) e dal sostegno fornito nell'ambito di InvestEU.

Il nuovo GBER e Il nuovo ABER introducono quindi diverse novità. Le informazioni sintetiche relative a ciascuna Misura di Aiuto esentata riguardano:

1. denominazione e identificativo del beneficiario
2. dimensione del beneficiario
3. regione in cui è ubicato il beneficiario
4. autorità che concede l'aiuto
5. riferimento alla misura di aiuto
6. elemento di aiuto
7. data di concessione
8. settore di attività
9. strumento di aiuto
10. obiettivo dell'aiuto

Al riguardo, Il Registro Aiuti raccoglie le informazioni relative a tutte le Misure di Aiuto e ai relativi Aiuti individuali concessi e registrati.

Infine, il Decreto 31 maggio 2017, n. 115 recante il regolamento che disciplina il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, prevede che siano resi disponibili i collegamenti con le sezioni trasparenza dei siti web predisposti, ai fini del rispetto degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa nazionale, da parte delle singole amministrazioni pubbliche che concedono gli aiuti individuali (le sezioni trasparenza dei Soggetti Concedenti). I dati e le informazioni del Registro sono resi accessibili senza restrizioni, estendendo di fatto l'adempimento comunitario a tutti gli aiuti concessi e all'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti incompatibili dei quali la Commissione europea abbia ordinato il recupero (Elenco Deggendorf).

8. Cosa prevede l'ABER nello specifico per il LEADER

Il Regolamento ABER prevede misure che agevolino e semplifichino la concessione degli aiuti di importo limitato alle piccole e medie imprese («PMI») che partecipano a progetti di sviluppo locale di tipo partecipativo (community-led local development projects, «CLLD») o ai progetti di un gruppo operativo del partenariato europeo per l'innovazione in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura («PEI»). Si tratta di misure specifiche a favore di progetti di sviluppo locale di tipo partecipativo volti a promuovere le zone rurali su scala locale.

Al considerando 66 del Regolamento è scritto: *Gli aiuti di Stato concessi alle PMI che partecipano ai progetti di sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD), di cui all'articolo 31 del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio (16) e designati come Leader dal regolamento (UE) 2021/2115, hanno un impatto limitato sulla concorrenza, in particolare in considerazione del ruolo positivo svolto dagli aiuti nel condividere le conoscenze, soprattutto per le comunità locali e agricole, e della natura spesso collettiva degli aiuti e della loro portata relativamente contenuta. Essendo integrati e coinvolgendo diversi operatori e diversi settori, tali progetti possono talvolta risultare di difficile classificazione ai sensi delle norme in materia di aiuti di Stato. Considerata la natura locale dei singoli progetti CLLD, selezionati sulla base di una strategia pluriennale di sviluppo locale che viene determinata e attuata da partenariati pubblico-privato tenendo conto di interessi comunitari, sociali, ambientali e climatici, è opportuno che il presente regolamento affronti alcune*

difficoltà incontrate da tali progetti al fine di facilitarne la conformità alle norme sugli aiuti di Stato. Sebbene, per loro stessa natura, non rientrino nell'ambito di applicazione della definizione di PMI (società a partecipazione pubblica), i comuni svolgono un ruolo fondamentale nell'organizzazione e nella realizzazione dei progetti CLLD. Se un progetto CLLD è realizzato a favore di uno degli obiettivi di cui all'articolo 1 del regolamento (UE) 2015/1588, dovrebbe pertanto essere possibile concedere un'esenzione per categoria anche gli aiuti ai comuni nell'ambito di tale progetto.

L'articolo 55, che riguarda gli aiuti per i servizi di base e le infrastrutture nelle zone rurali, stabilisce la compatibilità e la possibilità di esentare dall'obbligo di notifica una serie di aiuti definiti al paragrafo 3 dell'articolo (creazione, miglioramento o espansione di ogni tipo di infrastrutture con costi ammissibili limitati a 2 milioni di EUR "infrastruttura su piccola scala"; di servizi di base a livello locale per la popolazione rurale; infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala; manutenzione, restauro e riqualificazione del patrimonio culturale e naturale; rilocalizzazione di attività e riconversione di fabbricati o altri impianti situati all'interno o in prossimità di insediamenti rurali). Al paragrafo 4 è stabilito che Gli interventi effettuati sulla base degli investimenti sovvenzionati di cui al paragrafo 3 sono ammissibili se gli interventi a cui si riferiscono sono realizzati sulla base di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati in zone rurali e dei relativi servizi di base — ove tali piani esistano — e sono conformi a eventuali pertinenti strategie di sviluppo locale. Tali piani non sono prescritti con riguardo a investimenti per i quali il sostegno è fornito sotto forma di strumenti finanziari.

Gli articoli 60 e 61 sono dedicati in modo specifico agli aiuti per progetti CLLD e agli aiuti di importo limitato per i progetti CLLD. Stabiliscono rispettivamente che:

*" articolo 60 - 1. Gli aiuti per **i costi sostenuti dalle PMI** che partecipano a progetti CLLD di cui all'articolo 31 del regolamento (UE) 2021/1060 e designati come progetti di sviluppo locale Leader nell'ambito del FEASR sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui al presente articolo e al capo I del presente regolamento.*

*Gli aiuti per **i costi sostenuti dai comuni** che partecipano a progetti CLLD di cui all'articolo 31 del regolamento (UE) 2021/1060 e designati come progetti di sviluppo locale Leader nell'ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale a favore di progetti di cui al paragrafo 3 del presente articolo sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui al presente articolo e al capo I del presente regolamento.*

2. Per i progetti CLLD sono ammissibili i seguenti costi:

- a) i costi del sostegno preparatorio, dello sviluppo di capacità, della formazione e della creazione di reti nell'ottica di preparare e attuare una strategia CLLD;*
- b) la realizzazione delle operazioni approvate;*
- c) la preparazione e la realizzazione delle attività di cooperazione;*
- d) i costi di esercizio connessi alla gestione dell'attuazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo;*
- e) l'animazione della strategia CLLD per agevolare gli scambi tra i portatori di interesse allo scopo di fornire informazioni e promuovere la strategia e i progetti nonché aiutare i potenziali beneficiari a sviluppare le operazioni e a preparare le domande.*

*3. **I costi sostenuti dai comuni** che partecipano a progetti CLLD di cui al paragrafo 1 sono ammissibili agli aiuti a norma del presente articolo a condizione che siano destinati a uno o più dei seguenti ambiti:*

- a) ricerca, sviluppo e innovazione;*

- b) ambiente;*
 - c) occupazione e formazione;*
 - d) cultura e conservazione del patrimonio;*
 - e) silvicoltura;*
 - f) promozione di prodotti alimentari non elencati nell'allegato I del trattato;*
 - g) sport.*
 - u) aiuti **per i costi sostenuti dalle PMI** che partecipano a progetti CLLD designati come progetti di sviluppo locale Leader nell'ambito del FEASR di cui all'articolo 60: 2 milioni di EUR per impresa e per progetto;*
 - v) aiuti di importo limitato per le PMI che beneficiano dei progetti CLLD di cui all'articolo 61: 200 000 EUR per progetto CLLD;*
- 4. L'intensità di aiuto non supera le aliquote di sostegno massime previste per ciascun tipo di operazione dal regolamento (UE) 2021/2115.”.*
- Articolo 61 - 1. Gli aiuti alle imprese che partecipano a progetti CLLD di cui all'articolo 60, paragrafo 1, o che beneficiano di tali progetti, sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui al presente articolo e al capo I del presente regolamento.*
- Gli aiuti ai comuni che partecipano a progetti CLLD di cui all'articolo 60, paragrafo 1, o che beneficiano di tali progetti, sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui al presente articolo e al capo I del presente regolamento.*
- 2. I costi sostenuti dai comuni che partecipano a progetti CLLD di cui al paragrafo 1 sono ammissibili agli aiuti a norma del presente articolo a condizione che siano destinati a uno o più dei seguenti ambiti:*
- a) ricerca, sviluppo e innovazione;*
 - b) ambiente;*
 - c) occupazione e formazione;*
 - d) cultura e conservazione del patrimonio;*
 - e) silvicoltura;*
 - f) promozione di prodotti alimentari non elencati nell'allegato I del trattato;*
 - g) sport.*
- 3. L'importo totale dell'aiuto concesso a norma del presente articolo per progetto CLLD non supera 200 000 EUR.”.*

9. Cosa prevede il GBER nello specifico per il LEADER

Il Regolamento GBER per le start up non agricole in ambito LEADER stabilisce che: “*Gli aiuti di Stato concessi alle imprese che partecipano ai progetti dei gruppi operativi del partenariato europeo per l'innovazione («PEI») in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura di cui all'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio(3) o che partecipano ai progetti di sviluppo locale di tipo partecipativo («CLLD») contemplati dal regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio o dal regolamento (UE) 2021/1060 del*

Parlamento europeo e del Consiglio hanno un impatto relativamente limitato sulla concorrenza, in particolare in considerazione del ruolo positivo svolto dagli aiuti per quanto riguarda la condivisione delle conoscenze, in special modo per le comunità locali e agricole, e della natura spesso collettiva degli aiuti, nonché del loro importo relativamente esiguo. Essendo integrati e coinvolgendo diversi operatori e diversi settori, tali progetti possono talvolta risultare di difficile classificazione ai sensi delle norme in materia di aiuti di Stato. Considerata la natura locale dei singoli progetti dei gruppi operativi PEI e dei singoli progetti CLLD, che vengono selezionati sulla base di una strategia pluriennale di sviluppo locale determinata e attuata da partenariati pubblico-privato, e alla luce del fatto che essi rispondono ad interessi comunitari, sociali, ambientali e climatici, è opportuno che il presente regolamento affronti le difficoltà incontrate dai progetti dei gruppi operativi PEI e dai progetti CLLD, al fine di renderne più agevole la conformità alle norme in materia di aiuti di Stato.

Considerato che gli aiuti di importo ridotto concessi alle PMI che beneficiano, direttamente o indirettamente, dei progetti dei gruppi operativi PEI e dei progetti CLLD, hanno un effetto limitato sugli scambi e sulla concorrenza, è opportuno adottare norme semplici per i casi in cui l'importo cumulato degli aiuti per progetto non supera un determinato massimale.”.

Sono inseriti i seguenti articoli 19 bis e 19 ter:

Articolo 19 bis: “Aiuti per i costi sostenuti dalle PMI che partecipano a progetti di sviluppo locale di tipo partecipativo (“CLLD”) o ai progetti dei gruppi operativi del partenariato europeo per l'innovazione in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura (“PEI”): 1. Gli aiuti per i costi sostenuti dalle PMI che partecipano ai progetti CLLD designati come progetti di sviluppo locale Leader nell'ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, contemplati dal regolamento (UE) n. 1303/2013 o dal regolamento (UE) 2021/1060, nonché ai progetti dei gruppi operativi PEI, contemplati all'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2. I seguenti costi di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 o, a seconda dei casi, all'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060, sono ammissibili ai progetti CLLD e ai progetti dei gruppi operativi PEI:

- a) i costi del sostegno preparatorio, dello sviluppo di capacità, della formazione e della creazione di reti nell'ottica di preparare e attuare una strategia CLLD o un progetto dei gruppi operativi PEI;*
- b) la realizzazione delle operazioni approvate;*
- c) la preparazione e la realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo;*
- d) i costi di esercizio connessi alla gestione dell'attuazione della strategia CLLD o dei progetti dei gruppi operativi PEI;*
- e) l'animazione delle comunità PEI o della strategia CLLD per agevolare gli scambi tra le parti interessate allo scopo di fornire informazioni e promuovere la strategia e i progetti nonché aiutare i potenziali beneficiari a sviluppare le operazioni e a preparare le domande.*

3. L'intensità di aiuto non supera i tassi massimi di cofinanziamento previsti nei regolamenti specifici del Fondo a sostegno dello sviluppo locale di tipo partecipativo e dei gruppi operativi PEI.

Articolo 19 ter: “Importi limitati di aiuto per le PMI che beneficiano di progetti di sviluppo locale di tipo partecipativo (“CLLD”) o progetti dei gruppi operativi del partenariato europeo per l'innovazione in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura (“PEI”)

1. Gli aiuti alle imprese che partecipano ai progetti CLLD e ai progetti dei gruppi operativi PEI di cui all'articolo 19 bis, paragrafo 1, o che beneficiano di tali progetti, sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di

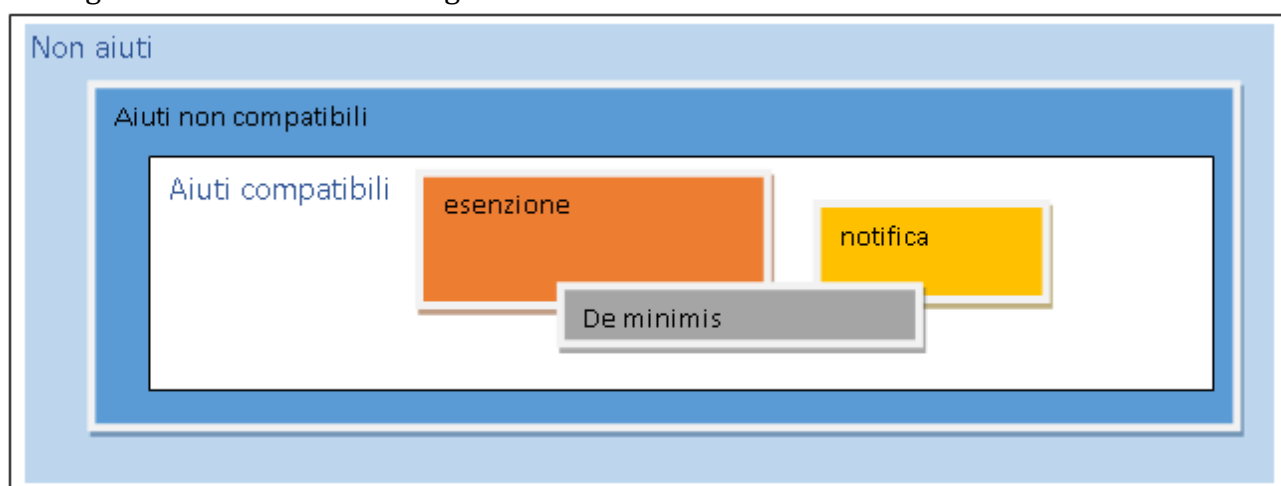
cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2. L'importo totale dell'aiuto concesso a norma del presente articolo per progetto non supera i 200 000EUR per i progetti di sviluppo locale di tipo partecipativo e 350 000EUR per i progetti dei gruppi operativi PEL.”.

Non sono ammissibili ai finanziamenti le imprese in difficoltà ai sensi degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali e degli Orientamenti dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.

10. Come devono essere applicati i regolamenti di esenzione

L'applicazione dei regolamenti di esenzione segue uno schema a cascata. Si inizia con il valutare il non aiuto, successivamente si valuta l'aiuto di stato compatibile e, successivamente, la previsione dei regimi di aiuti di Stato dei regolamenti di esenzione.



L'applicazione dei regolamenti di esenzione segue determinate regole:

- Gli aiuti “in esenzione” sono aiuti di Stato a tutti gli effetti (nessuna “delega in bianco” agli SM);
- L'esenzione si riferisce solo all'obbligo di notifica preventiva del progetto di aiuto;
- Gli aiuti in esenzione sono legittimi e compatibili solo se rispettano tutte le condizioni previste dal Regolamento di esenzione in materia di aiuti di Stato;
- **L'inserimento di una categoria di aiuti nel regolamento di esenzione non fa diventare aiuto ciò che non lo è (l'analisi sulla presenza di aiuto va effettuata a monte valutando la sussistenza di tutti i requisiti costituenti l'aiuto di Stato).**

Sono applicate una serie di condizioni comuni per l'esenzione:

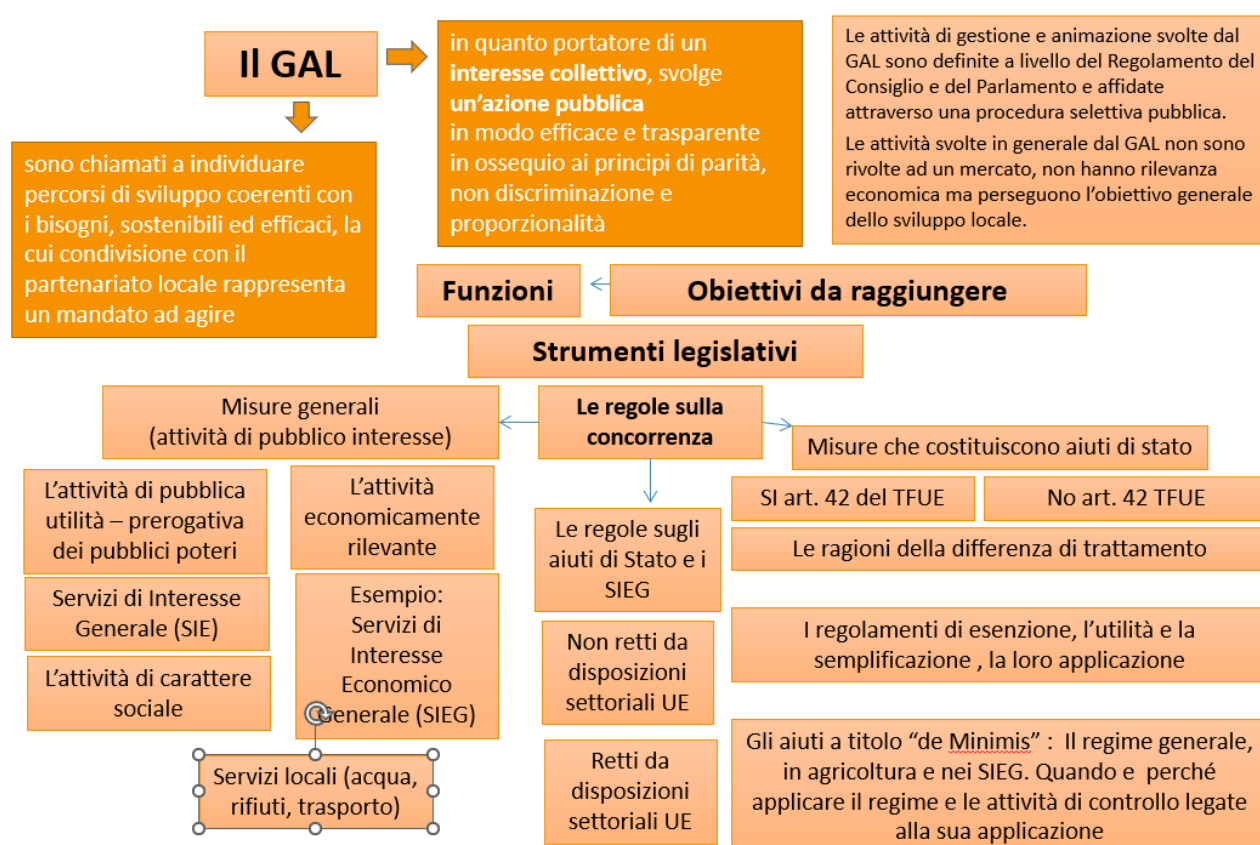
- trasparenza degli aiuti;
- effetto di incentivazione;
- intensità di aiuto e costi ammissibili;
- regole sul cumulo;
- pubblicazione ed informazione;
- soglie di notifica (per ciascuna categoria di aiuto).

Il nuovo ABER esclude per gli aiuti erogati in ambito dei progetti CLLD l'obbligo del rispetto delle seguenti condizioni: effetto di incentivazione; pubblicazione ed informazione (su sito

web regionale o nazionale , in questo caso nel registro nazionale degli aiuti); applicazione della clausola “Deggendorf” e la verifica dello stato di difficoltà nei confronti del beneficiario dell’aiuto (Regolamento UE 2022/2472, art. 1, par. 4, lett. A, ii; art. 1, par. 5, lett. G; art. 9, par. 5; art. 11, par. 4).

11. L’applicazione della normativa sugli aiuti di Stato: alcuni aspetti da evidenziare con riferimento al PSP e CSR

1° aspetto da evidenziare: le attività svolte dal GAL nell’ambito del supporto preparatorio e della gestione e animazione



I Regolamenti UE per determinate operazioni LEADER prevedono il GAL come beneficiario diretto dei finanziamenti, si tratta di operazioni rientranti nel “sostegno preparatorio” e nella “gestione e animazione” del GAL. Queste sotto-misure attribuiscono delle funzioni ben definite al GAL per l’attuazione della misura LEADER.

Il Regolamento (UE) 2021/1060 recante le disposizioni comuni applicabili ai Fondi SIE, dispone all’articolo 33, paragrafo 5, che il GAL può essere un beneficiario e può attuare operazioni in conformità della strategia, a condizione che garantisca che sia rispettato il principio della separazione delle funzioni.

Questa disposizione conferma la rilevanza di separare il duplice ruolo assunto dal GAL: il primo, che lo investe nella sua funzione pubblica; il secondo, di soggetto privato rappresentativo di un partenariato, composto da attori e istituzioni locali, che promuove lo sviluppo socioeconomico del territorio di appartenenza e che tra le tante attività può svolgere e produrre servizi di rilevanza economica e commerciale.

La condizione fondamentale è che il GAL beneficiario dell'operazione dovrà realizzare attività non concorrenti con gli altri operatori economici, al fine di garantire la leale concorrenza del mercato interno. L'assenza di concorrenza sul mercato, la mancanza del perseguimento di uno scopo di lucro o la mancanza di assunzione dei rischi collegati all'attività svolta, consentono di qualificare l'interesse generale a carattere non industriale o commerciale.

La conclusione è che **il GAL non può essere beneficiario di operazioni che costituiscono Aiuti di Stato finanziati nell'ambito della propria SSL**. Gli interventi a regia diretta sono quelli promossi dal GAL e in cui il GAL stesso è beneficiario diretto del sostegno, in quanto soggetto promotore dello sviluppo della collettività locale e della sua programmazione coordinata e persegue necessariamente un interesse collettivo e pubblico.

Né consegue che, con riferimento alle schede di intervento SRG05 e SRG06 - operazione B "gestione e animazione", il GAL non è beneficiario di aiuti di Stato. Tra le attività attivabili nell'ambito di tali schede possono però essere espletate attività di rilevanza economica e a livello di costi specifici possono configurarsi dei finanziamenti per servizi di rilevanza economica (potenzialmente lesivi della concorrenza e soggetti alla valutazione sugli aiuti di Stato). In tal caso **è utile il richiamo** del Regolamento ABER 2022/2472, articolo 60 (introdotto per semplificare l'attività di valutazione), che per l'appunto rende finanziabili automaticamente tali attività, rendendo ammissibili i costi sostenuti dalle PMI o dai Comuni, senza che sia necessaria la comunicazione e registrazione degli eventuali aiuti di Stato compatibili. Le Regioni nei CSR, così come è scritto in PSP, dovranno semplicemente indicare la possibilità di applicare il Regolamento di esenzione e i GAL dovranno dichiarare, che per i costi sostenuti dalle PMI e dai Comuni per il supporto preparatorio e per le attività di gestione e animazione, è applicato l'articolo 60 del Regolamento.

L'articolo 60, quindi, fa riferimento a determinati costi ammissibili per le attività svolte dai GAL nell'ambito del finanziamento delle iniziative di sviluppo rurale.

Questi costi potrebbero includere:

- Costi operativi del GAL: Questi possono comprendere spese generali sostenute per la gestione quotidiana del GAL, come retribuzioni del personale, affitto di uffici, spese di viaggio, forniture di ufficio, ecc..
- Costi di sviluppo e gestione dei progetti: Questi potrebbero riguardare le spese sostenute per lo sviluppo, la gestione e la valutazione dei progetti finanziati dal GAL, ad esempio consulenze professionali, studi di fattibilità, monitoraggio e valutazione, ecc..
- Costi di coordinamento e networking: Potrebbero essere previste spese per attività di coordinamento tra i vari attori locali, partecipazione a eventi, incontri e workshop, nonché attività di networking per favorire la collaborazione e lo scambio di buone pratiche tra i GAL.
- Costi di comunicazione e sensibilizzazione: Questi possono includere spese per la comunicazione e la promozione delle attività del GAL, ad esempio produzione di materiale informativo, campagne pubblicitarie, sviluppo di siti web e presenza sui social media, organizzazione di eventi pubblici, ecc..

Questi sono solo alcuni esempi di costi che potrebbero essere inclusi. L'articolo 60 stabilisce che determinati costi sono sostenuti dalle PMI e dai Comuni, si riferisce ai finanziamenti/ pagamenti (spese del GAL) dei progetti o delle attività promosse dai GAL. In questo contesto significa, che i costi potrebbero essere sostenuti direttamente dalle PMI e dai Comuni, ma attraverso il finanziamento ricevuto dai GAL. Ad esempio, se un GAL promuove un progetto per lo sviluppo di un'area rurale che coinvolge diverse PMI e un ente locale, i costi associati all'implementazione di quel progetto potrebbero essere sostenuti da queste PMI e dal Comune, ma in realtà vengono finanziati attraverso il budget assegnato al GAL per tali attività.

In tal caso, i GAL fungono da intermediari nella gestione dei finanziamenti e delle attività, garantendo che i costi siano correttamente sostenuti e rendicontati dalle parti interessate.

2° aspetto da evidenziare: tipologie di operazioni finanziate attraverso le SSL



Le attività che il GAL potenzialmente può svolgere sono tante e tra queste rientrano quelle a contenuto pubblicistico svolte in attuazione della funzione pubblica delegata. La regolamentazione comunitaria impone che la funzione pubblica svolta in attuazione delle SSL debba essere trasparente, efficace e sostenibile, a prescindere dalla natura del soggetto attuatore e dalle attività che in generale il GAL svolge. Nel rispetto di questi principi e regole diventa indispensabile inquadrare e distinguere le attività che il GAL svolge in ambito LEADER con le altre svolte in generale in qualità di agenzia di sviluppo locale ed in particolare, le attività a contenuto pubblicistico.

Già in ambito PSP in molte misure di intervento e in alcune azioni di gestione e attuazione è attribuito un ruolo di responsabilità al GAL, in quanto beneficiario di operazioni o responsabile dell'attuazione di interventi, che hanno una ricaduta sul proprio territorio.

L'azione del GAL quindi si distingue anche in funzione delle misure e azioni che attiva:

- Misure/azioni a finalità collettiva e pubblica: è finanziata un'attività rientrante nell'esercizio di una funzione pubblica; agisce come pubblica autorità nell'esercizio di pubblici poteri;
- Misure/azioni solidarietà sociale e sviluppo dei servizi pubblici: il GAL può essere beneficiario o finanziare tale tipologia di interventi; sono finanziati interventi per fini sociali – servizi di interesse generale e servizi di interesse economico generale. Il regime applicabile si differenzia in funzione della tipologia del servizio e del territorio in cui sarà erogato, potrà riguardare un servizio pubblico in senso oggettivo (l'istruzione, la diffusione della cultura, anche servizi sanitari, o anche di natura ambientale) o un servizio sempre di interesse collettivo ma che risulta di rilevanza economica, che a titolo di esempio può essere paragonato a un SIEG (in tutti questi casi è essenziale il rispetto della normativa sugli appalti pubblici);

- Misure/azioni a finalità economica: in questo caso è finanziato l'esercizio di un'attività economica e di conseguenza il GAL non può essere beneficiario per interventi finanziati attraverso le SSL.

Si tratta in questo caso di azioni che costituiscono regimi di aiuto di Stato (ne consegue l'obbligo al rispetto della normativa sugli aiuti di Stato, della normativa sugli appalti pubblici e della normativa relativa al regime fiscale applicabile). Per tali tipologie di misure il GAL deve garantire il non conflitto di interesse e la trasparenza.

L'articolo 61 prevede la possibilità di finanziare diverse tipologie di investimenti su scala locale. In particolare, potrebbero rientrare le operazioni specifiche previste nelle SSL con riferimento all'Operazione A.

12. Il ruolo dei GAL e il rispetto della concorrenza

I GAL devono rispettare le regole della concorrenza e le normative vigenti quando si tratta di fornire supporto alle imprese o di implementare progetti economici. Questo significa che devono essere trasparenti nei processi decisionali, evitare conflitti di interesse e garantire che le opportunità di finanziamento siano accessibili a tutti gli attori economici idonei, senza discriminazioni.

Al fine di dare indicazione sull'interpretazione e applicazione delle norme del TFUE relative al rispetto della concorrenza del mercato UE e agli aiuti di Stato compatibili si evidenziano alcuni atti emanati dalla Commissione UE. La comunicazione 2012/C 8/02 fornisce orientamenti specifici sulla valutazione dell'eventuale qualificazione degli aiuti di Stato alle attività svolte da imprese affidatarie di servizi di interesse generale. In una prima parte sono richiamati i principi generali sugli aiuti di Stato: "2.1.1. Principi generali. La Corte di giustizia ha costantemente definito un'impresa come qualsiasi entità che esercita un'attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento (1). La classificazione di un determinato soggetto come impresa dipende pertanto interamente dalla natura delle sue attività. Questo principio generale ha tre importanti conseguenze:

in primo luogo, lo status del soggetto in questione ai sensi del diritto nazionale è influente. Per esempio, un soggetto che in base alla normativa nazionale è classificato come un'associazione o una società sportiva può tuttavia essere considerato come un'impresa ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. L'unico criterio pertinente al riguardo è se esercita un'attività economica.

In secondo luogo, l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato non dipende dal fatto che il soggetto venga costituito per conseguire degli utili. Sulla base della giurisprudenza della Corte di giustizia e del Tribunale, anche enti senza scopo di lucro possono offrire beni e servizi su un mercato. In caso contrario, è ovvio che i soggetti che anche soggetti istituiti per conseguire un lucro e svolgere un'attività economica, ma non perseguono scopi di lucro nell'attività finanziata esulano completamente dal controllo sugli aiuti di Stato.

In terzo luogo, un soggetto è classificato come impresa sempre relativamente a un'attività specifica. Un soggetto che svolge attività a carattere sia economico che non economico è considerato un'impresa solo per quanto riguarda le prime.¹

1 2012/C 8/02, 2.1.1. Principi generali **un soggetto è classificato come impresa sempre relativamente a un'attività specifica.** Un soggetto che svolge attività a carattere sia economico che non economico è considerato un'impresa solo per quanto riguarda le prime. Il paragrafo continua chiarendo che "10. Due soggetti con personalità giuridica distinta possono essere considerati un'unità economica ai fini dell'applicazione della normativa sugli aiuti di Stato. Tale unità economica è quindi considerata l'impresa interessata. A tale riguardo, la Corte di giustizia valuta l'esistenza di una quota di controllo o di legami funzionali, economici e organici (3). D'altra parte, un soggetto che di per sé non fornisce beni o servizi su un mercato non è un'impresa per il semplice possesso di azioni, anche di controllo, quando tale possesso dà luogo soltanto all'esercizio dei diritti connessi alla qualifica di azionista o socio nonché, eventualmente, alla percezione dei dividendi, semplici frutti della proprietà di un bene (4). 11. Per chiarire la distinzione tra attività economiche e non economiche, la Corte di giustizia ha costantemente affermato che qualsiasi attività consistente nell'offrire beni e servizi in un mercato costituisce attività economica (5). (3) Causa C-480/09 P, AceaElectrabel Produzione SpA/Commissione europea, Racc. 2010, punti da 47 a 55; causa C-222/04, Ministero dell'Economia e delle Finanze/Cassa di Risparmio di Firenze

I GAL possono compiere una serie di operazioni che non ledono la concorrenza per le quali ricevono finanziamenti in ambito LEADER. Queste operazioni possono variare a seconda delle esigenze e delle priorità della comunità locale, nonché delle risorse disponibili. Ci sono alcune operazioni di seguito elencate che possono essere prese ad esempio:

1. Identificazione delle esigenze locali: il GAL può svolgere indagini e consultazioni per identificare le esigenze specifiche della comunità locale nei settori economico, sociale, ambientale e culturale;
2. Elaborazione di strategie di sviluppo: basandosi sulle esigenze identificate, il GAL può sviluppare strategie di sviluppo locale che definiscono obiettivi, priorità e azioni per affrontare le sfide e sfruttare le opportunità presenti nell'area;
3. Gestione di finanziamenti: i GAL possono ricevere finanziamenti da varie fonti, tra cui fondi pubblici nazionali, regionali o dell'Unione Europea. Possono quindi gestire questi finanziamenti per finanziare progetti e iniziative che supportano le strategie di sviluppo locale;
4. Promozione dell'imprenditorialità e dello sviluppo economico locale: Il GAL può sostenere l'avvio e lo sviluppo di imprese locali, fornendo consulenza, formazione, accesso al credito e altri servizi di supporto agli imprenditori;
5. Sviluppo delle risorse umane e formazione: il GAL può promuovere l'istruzione, la formazione e lo sviluppo delle competenze nella comunità locale per migliorare l'occupazione e stimolare lo sviluppo economico;
6. Conservazione dell'ambiente e del patrimonio culturale: il GAL può svolgere attività per la conservazione e la valorizzazione dell'ambiente naturale e del patrimonio culturale locale, promuovendo il turismo sostenibile e la valorizzazione delle risorse locali;
7. Coordinamento degli attori locali: il GAL può fungere da piattaforma per il coinvolgimento e il coordinamento di diversi attori locali, come imprese, organizzazioni non governative, istituzioni pubbliche e comunità, per massimizzare l'impatto delle iniziative di sviluppo locale.

Queste sono solo alcune delle operazioni che i GAL compiono nell'attuazione delle SSL. Il valore aggiunto consiste nel lavorare in collaborazione con la comunità locale per affrontare le sfide e sfruttare le opportunità al fine di promuovere uno sviluppo sostenibile e inclusivo.

13. Criticità emerse in fase di attuazione delle schede di intervento

In fase di attuazione delle schede di intervento SRG05 e SRG06 sono stati posti dei quesiti relativamente alla corretta applicazione della normativa sugli aiuti di Stato, sulla base di quanto indicato nel PSP.

In particolare, le Regioni hanno dovuto procedere con la scrittura dei CSR e successivamente con l'emanazione dei bandi.

A titolo d'esempio si riportano le parti di uno dei bandi pubblicati, nelle parti dedicate agli aiuti di Stato e si evidenziano le osservazioni in merito.

SpA e altri, Racc. 2006, pag. I-289, punto 112. (4) Causa C-222/04, *Ministero dell'Economia e delle Finanze/Cassa di Risparmio di Firenze SpA e altri*, Racc. 2006, pag. I-289, punti 107-118 e 125.

- 1) In due casi in CSR e nel bando è stato scritto con riferimento a SGR05 che “Ove pertinente, gli aiuti nell’ambito dell’intervento SRG05 sono concessi in conformità al Reg. (UE) 1407/2013.”

Osservazioni: Il **Reg. (UE) 1407/2013**, modificato dall’ultimo Reg. (UE) 2023/2831, che alza il limite generale a 300.000 euro in tre anni disciplina l’aiuto **de minimis**, una regola definita dall’Unione Europea secondo la quale gli **aiuti concessi** alla **medesima impresa, sommati** fra di loro, **non devono superare una determinata soglia in tre anni**. Questo è l’unico regolamento in materia di aiuti di Stato che prende come riferimento il soggetto che riceve l’agevolazione. La concessione dell’aiuto in questo caso non entra nel merito di cosa è finanziato, ma il controllo è fatto sul soggetto e, quindi, sui bilanci dell’impresa beneficiaria. È stabilito in modo convenzionale che i finanziamenti sono compatibili con il TFUE.

Nel caso in questione le attività finanziate sono ben definite a livello europeo, è il Consiglio UE che insieme al Parlamento, ha stabilito che il partenariato GAL sia beneficiario dei finanziamenti per realizzare una serie di attività. Tra l’altro l’attività così come definita complessivamente non consiste in un’attività commerciale, di rilevanza economica (scambio di beni e servizi), non esiste un mercato del servizio “supporto preparatorio”, il beneficiario di questo intervento è un portatore di interessi collettivi e svolge pertanto una funzione pubblica delegata (alla stessa stregua dell’AdG regionale). Ne consegue, che complessivamente l’intervento è un non aiuto. L’attuazione dell’intervento prevede però la messa in atto di una serie di attività da parte del partenariato GAL. Queste attività/ servizi possono avere rilevanza economica ed essere svolte da una pluralità di soggetti che si configurano come operatori economici. Quindi con riferimento a singole voci di costo possono finanziare azioni di rilevanza economica compatibili e in questo caso automaticamente ammissibili, così come stabilito dall’art. 60 del Regolamento ABER.

Si evidenzia l’ammissibilità della spesa non è riferita al soggetto GAL, ma a chi riceve il finanziamento (PMI o Comune).

Il richiamo al Regolamento De Minimis in questo caso non è corretto.

- 2) In parte dei bandi pubblicati è stabilito che “L’Intervento SRG06 del CSR è attuato in conformità alle disposizioni sugli aiuti di Stato ed in particolare agli art. 60 e 61 del Regolamento (UE) 2022/2472 nonché ai Capi I e II del predetto Regolamento.” Nei bandi spesso sono richiamati poi gli articoli dello stesso Regolamento relativi alle disposizioni comuni

Osservazioni: Così come scritto è corretto, ma occorre evidenziare che la scheda di intervento non prevede il finanziamento di una sola tipologia di operazione costituente un aiuto di Stato, ma come riportato in PSP nella parte dedicata alla valutazione sugli aiuti di Stato della scheda di intervento, la previsione è mista (non aiuti e aiuti di Stato) e gli strumenti utilizzabili sono diversi (Regolamenti di esenzione, Notifica, De Minimis). Nel caso in cui è possibile utilizzare gli articoli 60 e 61 del Regolamento ABER, l’applicazione è automatica, non è necessaria alcuna registrazione, ma è necessario richiamare gli articoli nelle SSL a livello di singola operazione finanziabile e scrivere la descrizione dettagliata del rispetto delle condizioni stabilite agli articoli citati sempre a livello di singola operazione.

L’elencazione precisa degli articoli riportata spesso nei bandi è solo un elemento in più e a volte fuorviante. Resta sempre da evidenziare che il nuovo ABER esclude per gli aiuti erogati in ambito dei progetti CLLD l’obbligo del rispetto delle seguenti condizioni: effetto di incentivazione; pubblicazione ed informazione (su sito web regionale o nazionale, in questo caso nel registro nazionale degli aiuti); applicazione della clausola “Deggendorf” e la verifica dello stato di difficoltà

nei confronti del beneficiario dell'aiuto (Regolamento UE 2022/2472, art. 1, par. 4, lett. A, ii; art. 1, par. 5, lett. G; art. 9, par. 5; art. 11, par. 4).

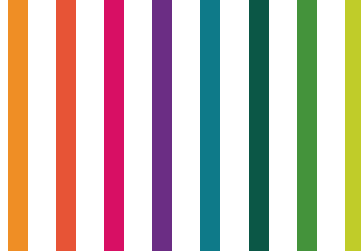
2.1) A titolo 'esempio in un bando è così scritto: "Entro 20 giorni dalla selezione delle Strategie, l'AdG adotta il provvedimento istitutivo del primo regime di aiuti di Stato in applicazione dell'articolo 60 del Regolamento 2022/2472 per le risorse della scheda intervento SRG06 che vedono come beneficiari i GAL. Ai sensi dell'art. 11 del predetto Regolamento, entro i successivi venti giorni detto regime viene comunicato alla Commissione Europea dall'AdG attraverso il sistema SANI ..."

Osservazione: Come è stato spiegato precedentemente nel presente documento, **non può essere il GAL il soggetto beneficiario dell'aiuto di Stato**. Con riferimento alle attività del supporto preparatorio e della gestione e animazione se considerate complessivamente come attività affidate e finanziate ai GAL per lo svolgimento di un'attività di interesse generale, che non consiste in un'attività economicamente rilevante, ma che è da considerare alla stessa stregua delle attività svolte dalle Autorità di Gestione regionali, così come chiaramente definito nel Regolamento UE 2021/1060, **l'operazione non è un aiuto di Stato**. La valutazione sulla sussistenza dell'aiuto di Stato va fatta a livello di singolo costo ammissibile finanziato dal GAL a singole imprese (PMI) e Comuni. Il Regolamento ABER rende agevole l'ammissibilità dei costi sostenuti dalle PMI e dai Comuni, relativamente a quei servizi e beni che rivestono rilevanza economica, quelli per i quali esistono dei mercati, esistono degli altri operatori economici. Un esempio è l'azione di formazione e di informazione, che rappresentano una delle voci di costo ammissibile.

I costi che costituiscono aiuti di Stato sono automaticamente finanziabili in virtù del disposto dell'articolo 9, paragrafo 5 dello stesso Regolamento ABER, quindi, non sarebbe neanche necessaria la comunicazione attraverso il sistema SANI. Da considerare anche che se si è proceduti ugualmente alla comunicazione e registrazione, ciò non incide sulla corretta attuazione della scheda di intervento, rappresenta solo un elemento aggiuntivo.

- 3) In alcuni bandi è riportato che: "Per le azioni "ordinarie" in ordine agli aiuti di Stato si dovrà far riferimento a quanto indicato nelle singole schede di intervento del CSR ". Per le azioni "specifiche" si applica il Regolamento (UE) 2022/2472 art. 60 e art. 61 nei limiti e secondo le condizioni previste nel Regolamento stesso".

Osservazione: Così come è scritto è corretto, ma in questo caso tale disposizione restringe il campo d'azione dei GAL, in quanto le operazioni finanziabili dal GAL sono circoscritte a solo quelle ammissibili ai sensi dei 2 articoli. Bisogna tener conto delle possibilità previste dagli altri articoli dello stesso Regolamento, come ad esempio gli investimenti per le infrastrutture locali e degli altri Regolamenti di esenzione, nonché lasciare sempre la possibilità di notifica o eventualmente di applicare il regime di aiuto De minimis. Detto ciò, tale disposizione scritta in CSR o nel bando di fatto potrebbe comunque essere disattesa e i GAL in accordo con le Regioni potrebbero comunque applicare altra normativa per la concessione di aiuti di Stato compatibili.



Comitato Scientifico

Responsabile: Raffaella Di
Napoli

Gruppo di lavoro: Filippo Chiozzotto, Giorgia Matteucci, Fabio
Muscas, Gabriella Ricciardi, Emilia Reda, Stefano Tomassini,
Novella Rossi, Roberto Cagliero, Beatrice Camaioni, Roberta
Ciaravino, Giulia Diglio, Annalisa Del Prete

Rete Rurale Nazionale Ministero
dell'agricoltura, della sovranità
alimentare e delle foreste Via XX
Settembre, 20 Roma

    [RETERURALE.IT](https://www.reterurale.it)

Pubblicazione realizzata con il contributo FEASR (Fondo europeo per
l'agricoltura e lo sviluppo rurale)
nell'ambito del Programma Rete Rurale
Nazionale biennio di attività 2023-2024

